

**«Nessuno può sapere
quanto rumore fa una
certezza che si rompe»**

Michela Murgia

Topografie in divenire



Certe cose, oggi, avanzano a una velocità tale che rifletterci sopra risulta quasi frustrante: tempo di trovare una risposta e la cosa in questione ti ha già posto altre dieci nuove domande. Ma, se la soluzione non può essere quella di non pensarle affatto, allora che si fa? Proviamo a rispondere, nello specifico in relazione al tema rapido e spinoso della buona o cattiva intelligenza artificiale, anche qui entro confini di tempo e spazio limitati, insieme al Professore di Diritto Privato Andrea Bertolini.

di Federica Margherita Corpina

Dipende chi nutri di più. È questa la saggia battuta che chiude, più o meno con queste parole, la leggenda Cherokee dei due lupi, quello buono e quello cattivo, che combattono, a detta del nonno della storia, dentro ognuno di noi. Ma è saggio davvero lasciare morto di fame uno dei due? Se usciamo per un attimo dall'ottica, non contraddittoria, che prevede che i principi di bene e di male, di giusto e sbagliato, si autoescludano, forse allora non tanto. Perché un lupo cattivo denutrito è paradossalmente più forte di un lupo cattivo con cui siamo stati buoni. E, forse, siamo tutti solo lupi e basta. Peccato, però, che in un mondo in cui non va più così di moda fare branco (nel senso positivo, per restare in tema, dell'espressione), a qualcuno deve pur toccare l'arduo compito di tracciare una linea, tra bene e male appunto. In tema di AI o IA che sia, l'Unione Europea ci ha provato, e per prima: un vago ma audace tentativo di disciplinare lo sviluppo e/o l'uso dell'intelligenza artificiale, almeno entro i propri confini. Dell'AI Act, della sua urgenza e genericità, e di ciò che

comunque ne resta fuori, ha parlato il Professore di Diritto Privato Andrea Bertolini, durante il suo intervento nell'ambito dell'IT Director Forum tenutosi a Rimini tra il 10 e il 12 novembre 2024. Gli abbiamo rivolto qualche domanda in proposito.

Il confine tra opportunità e pericolo è sempre tanto labile: cosa significa assumersi la responsabilità di tracciarne uno?

La tecnologia, di per sé, difficilmente è buona o cattiva; ciò che fa la differenza è piuttosto l'uso che ne fa l'uomo. Prendiamo per esempio i droni: possono essere utilizzati per fare foto, oppure possono essere utilizzati come armi e, pure quando usati come armi, possono minimizzare il rischio di perdite umane rispetto ad altre. Un altro esempio: Chat GPT. Anche qui, dipende dall'uso che se ne fa: se lo strumento si sostituisce del tutto alla ricerca e allo studio individuale, allora sicuramente finirà per avere un che di negativo; se, invece, viene usato, alla stregua di altri simili, per potenziare le nostre capacità piuttosto che congelarle, a questo punto non c'è nulla di male. La

«Quest'ansia dell'innovazione, nel diritto, non sussiste»»

medesima applicazione, dunque, può avere usi molto diversi. Ancora un altro esempio: le tecnologie in grado di suscitare una reazione empatica da parte dell'uomo. In molti casi, si tratta di tecnologie pericolosissime, quelle volte appunto a rimpiazzare una relazione umana con l'interazione con la macchina (ne è un esempio l'applicazione Replika). Un'applicazione di robotica sociale, però, d'altro canto, può essere particolarmente utile per aiutare bambini affetti da autismo nella socializzazione.

Tracciare queste linee rosse, tra ciò che è buono e ciò che buono non è, è proprio compito del diritto. Il diritto, infatti, serve a individuare dei criteri quanto più oggettivi e condivisibili possibile che ci permettano di dire cosa è lecito e cosa invece non è consentibile. È indubbiamente un compito assai difficile, e ulteriori difficoltà le presenta pure quell'ampio spettro intermedio che tra queste due posizioni estreme si viene a creare, e che costituisce appunto la dimensione della regolazione.

Cercare quindi di tracciare un confine netto e capire quando un sistema è utile e quando invece è problematico e nocivo non è affatto facile, e

può essere fatto soltanto per iterazioni successive. È impensabile pretendere di poter arrivare alla soluzione definitiva di uno qualunque di questi problemi (alcuni toccati dall'AI Act, tanti altri no) e che una soluzione normativa, pur se onnicomprensiva, sia in grado di risolverli tutti. Ciò che si può fare è individuare e studiare i problemi man mano che emergono e che diventano anticipabili, trovando soluzioni che variano di volta in volta e rendendosi pronti a ricredersi, eventualmente, sulla bontà della soluzione in questione. Perché lo sviluppo tecnologico e l'uso della tecnologia da parte dell'uomo possono nel tempo rivelare scenari che originariamente non erano stati previsti né erano tantomeno prevedibili. La regolazione, difatti, non è una battaglia, bensì una guerra, e la proibizione di qualcosa di potenzialmente nocivo non sempre rappresenta la soluzione migliore. Alcuni usi dell'intelligenza artificiale sono effettivamente proibiti dall'AI Act, e tra questi quelli manipolatori. Solo che la definizione di applicazione manipolatoria data dall'AI Act non è poi così chiara (non tutto quello che pensiamo possa avere conseguenze nocive vi rientra) e bisogna comunque tener conto di altre possibili soluzioni regolatorie che non contemplino la proibizione appunto. Ciò che sicuramente è necessario è comprendere i confini di ciascun problema adottando un approccio multidisciplinare, in dipendenza anche dal contesto di impiego della tecnologia in questione: c'entra il diritto, c'entra la tecnologia appunto, ma c'entrano pure psicologia, antropologia, filosofia, etica e via dicendo.

Le tecnologie avanzano oggi con una velocità che definirei sfuggente: una volta tracciato il confine di cui prima, attraverso una legge come l'AI Act, con che rapidità bisognerebbe essere preparati a spostarlo?

Rispondo a questa domanda servendomi di un noto principio della finanza, e del buon tennis: bisogna saper anticipare il secondo rimbalzo della



palla. Un aspetto molto positivo del diritto, che trova manifestazione anche in quest'ambito, è che non ha bisogno di essere modificato per micro-passi incrementali pari e paralleli a quelli tecnologici. Nel bene e nel male, infatti, esso consta di tanti concetti elastici che possono essere elaborati, interpretati, applicati, e che non sono determinati in modo matematico. La loro definizione prevede piuttosto un approccio dal basso, di individuazione, analisi e generalizzazione di casi applicativi. Non abbiamo quindi bisogno di correre dietro allo sviluppo tecnologico, e d'altronde sarebbe impossibile stare al suo passo. Tante norme possono adattarsi, proprio in virtù della loro elasticità e del ragionamento analogico che soggiace alla risoluzione giuridica di casi tra loro simili. Insomma: quest'ansia dell'innovazione, nel diritto, non sussiste. Che non vuol dire però che non ci sia invece l'esigenza di ripensare il sistema giuridico ogni qualvolta i cambiamenti rendano una soluzione inadeguata e ne richiedano una migliore.

Può una normativa coprire davvero tutti i possibili usi di tutti i sistemi di intelligenza artificiale? E, se dovesse restare fuori qualcosa – o comunque a prescindere dall'esistenza di una legge – credi, in quest'ambito nello specifico, nel buon senso dell'uomo, anche a fronte di forti tentazioni per lui quali la comodità?

Il sistema giuridico è completo per definizione; non tutto, però, è giuridicamente rilevante. Resta, in effetti, uno spazio scoperto, che è quello lasciato al buon senso, e che implica tuttavia diversi problemi. Gli esseri umani sono, per natura, vulnerabili, e



Andrea Bertolini è professore associato di Diritto privato nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove dirige il Centro Eura sulla regolazione della robotica e IA. Si occupa di responsabilità e certificazione dei prodotti, interazione uomo-macchina e manipolazione, e di tecnoetica. Su questi temi, da molti anni, offre consulenza alle istituzioni europee.

«Non credo nella definizione di sicurezza come di una totale assenza di pericolo»

la tecnologia, per forza di cose, incide su queste nostre vulnerabilità. Sarebbe sbagliato, tuttavia, pensare che le elimini del tutto: ne elimina alcune, sì, ma ne introduce delle altre. Oggi, ad esempio, sono in grado di orientarmi in qualunque città io non conosca grazie a Google Maps, eppure, non so più usare una cartina. Ecco: è un trade off, questo, inevitabile, legato indissolubilmente allo sviluppo tecnologico. E sarebbe un bene che noi, come società, ne fossimo sufficientemente a conoscenza, così da poter operare delle scelte consapevoli. In ambito formativo, per esempio, è vero che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è ormai dilagante, ma è anche vero che va monitorato, dal momento che i rischi a esso legati sono giganteschi (vedi la perdita di capacità analitiche e di pensiero critico a fronte della diffusione dell'intelligenza artificiale generativa). Chat GPT e simili, infatti, sono strumenti estremamente semplificativi che, se usati indiscriminatamente, rischiano davvero di mortificare la capacità analitica delle persone e di paralizzare e standardizzare la conoscenza. Perché la delega e l'accettazione supina non accrescono le nostre capacità, bensì minacciano di comprometterle. Da qui, anche, la necessità di una regolamentazione.

Cosa vuol dire "sicuro" per te?

Non credo nella definizione di sicurezza come di una totale assenza di pericolo. Sono un appassionato di alpinismo, che è sì uno sport estremo per definizione, ma non per questo equivale a un'assunzione casuale e indiscriminata di rischi. Praticarlo, infatti, significa anche studiare le condizioni della montagna, quelle meteorologiche, il percorso, il rischio di valanga, le temperature e via dicendo. Ecco: l'analisi e la comprensione dei rischi, e un atteggiamento responsabile rispetto agli stessi, rendono qualsiasi esperienza sufficientemente sicura e gestibile. Rischio minimo a fronte di una situazione nota, in estrema sintesi.

Keywords
Sicurezza
Leggi
Confini
Responsabilità